# G. Bonilini - M. Confortini

# CODICI IPERTESTUALI®

CODICE COMMENTATO

# 

a cura di

Niccolò Abriani - Mario Stella Richter

con la collaborazione di

L. Marchegiani - M. Perrino - A. Rossi - M. Sciuto C. Bavetta - A. Blandini - P. Marano

Artt. 2247-2483 c.c.



© 2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Redazione UTET Giuridica: Corso Vittorio Emanuele II, 44 - 10123 Torino Sito Internet: www.utetgiuridica.it e-mail: info@wkigiuridica.it

UTET GIURIDICA" è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108 – 20122 Milano, e-mail: segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Project editor: Maria Cristina Bozzo
Redazione libri e riviste: Luca Dentis
Project editor banca dati: Roberto Morettini
Redazione Opere Elettroniche: Federica Casale
Ufficio tecnico: Giuseppe Milano
Realizzazione editoriale: Alma Service S.n.c. - L'Aquila
Composizione: LIT7 S.r.l. - Milano
Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)

ISBN 978-88-598-0549-6

## COORDINATORI

Carlo Bavetta - Antonio Blandini - Pierpaolo Marano - Laura Marchegiani Michele Perrino - Alessandra Rossi - Maurizio Sciuto

# AUTORI DELL'OPERA

## CODICE CIVILE

2319 2320 2321-2324 2325-2325 bis 2326 2327	2289-2290 2291-2298 2299-2306 2307-2310 2311-2312 2313 2314-2318	2268-2270 2271 2272-2283 2284-2285 2286 2287 2287 2288	Articoli  2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253-2256 2257-2260 2261 2262-2265 2262-2265 2266-2267
Benedetto Mangiapane Carlo Bavetta Laura Centineo Maurizio Sciuto Riccardo Bencini Giuseppina Satta	Benedetto Mangiapane Augusto Saija Nicola Andreozzi Valentina Virga Claudio Bonanno Carlo Bavetta - Claudio Bonanno Ida Gullo	Vera Sciarrino Benedetto Mangiapane Paolo Criscuoli Benedetto Mangiapane Enrica Colajanni Benedetto Mangiapane Enrica Colajanni	Autore  Maurizio Sciuto Katrin Martucci Maurizio Sciuto Katrin Martucci Carlo Bavetta Vera Sciarrino Carlo Bavetta Orarlo Bavetta Antonio Zabbia Claudio Bonanno Giovanna Cucinella Antonio Zabbia

tter	septies	166 175 ter 178 bis	2409 quinquies es es es-2409 undecies es-2409 quinquiesdecies decies-2409 noviesdecies ) ter b his  s exies , sexies , sexies
Antonio D'Angelo Marcello Innocenti Daniel K. Normann Francesco Dagnino - Luca Enriques Emanuele Cusa Giulana Martina Giuseppina Satta	Andrea Scalzo Gerardo Pizzirusso Danilo Galletti Mario Stella Richter Andrea Bonechi Antonio Blandini Marco Maugeri Daniel K. Normann Gata Benessia Marco Maltoni Luigi Russo	Renato Mangano Marcello Innocenti Lorenzo Salvatore Nicola de Luca Lorenza Furgiuele Michele Perrino Riccardo Bencini - Giuseppina Satta Vito Bevivino Paolo Revigliono Michele Perrino Gianpaolo Fernandez Diego Russo Antonio Castagnazzo Niccolò Abriani Tiziano Unesti - Mauro Romano - Marco Taliento Paolo Benazzo Paolo Benazzo	Lorenzo Boni Eugenio Barcellona Leonardo Quagliotti Alma Agnese Kinaldi Antonio Castagnazzo Alma Agnese Rinaldi Maurizio Onza Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento Amalita Viscusi Danilo Galletti Annalisa Postiglione Sergio Locoratolo Oreste De Cicco Antonio Castagnazzo Oreste De Cicco Chiara Garilli

2519 2520 2521 2522 2523-2525

Giuseppe Trimarchi Pierpaolo Marano Luigi De Santis

Giuseppe Trimarchi Pierpaolo Marano Gioacchino Ivan De Sandoli

Roberto Genco

2517-2518

2530 2528 2529 2526 2527

> Carla Gandini Vincenzo De Stasio Gioacchino Ivan De Sandoli

Vincenzo De Stasio

	NOR
	MATI
1	$\geq$
	SPECIALE

# D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

155-163 164 165-165 bis 165 ter-165 septies 166-187	136-144 145-147 bis 147 ter-147 quinquies 148-151 151 bis 151 ter 152 153-154 154 bis	119 120-121 122-124 ter 126-127 130 132 133 134 135 novies-135 duodecies	91 92 93 93 bis-104 bis 104 ter 105-112 113-114 114 bis 115-118 bis
Antonedia Wei Aldo Sacchi Eugenio Barcellona Aldo Sacchi Giulio Sandrelli Marco Feno - Andrea Trucano	Gianil Cia Perone Gianni Migronc Mario Stella Richter Leonardo Quagliotti Antonio (astagnazzo Alma Agnese Rinaldi Riccardo Bencini Leonardo Quagliotti Luca Antonetto	Federica Monti Laura Marchegiani Daniela Caterino Laura Marchegiani Giuseppe Paolo Alleca Massimo Rossi Giuseppe Paolo Alleca Ivan Demuro Gerardo Pizzirusso Gianluca Perone	Ivan Demuro Massimo Rossi Gaia Benessia Eustachio Cardinale Marco Ventoruzzo Eustachio Cardinale Flora Fiume Stefano Cappiello Flora Fiume

2629 bis 2630 2631 2632 2633 2634 2635

2625 2624

2621-2622 2618-2620

2612-2617 2602-2611 2546-2548

Stefano Mazzotta

Caterina Strippoli

Anna Fusco

Alessandra Rossi

2545 quaterdecies-2545 octiesdecies

Pier Luigi Morara

Nicola de Luca

Ermanno Belli - Stefano Di Gennaro

Giuseppe Trimarchi

Anna Fusco Angelo Borselli Giustino Di Cecco Mauro Cannavò Anna Fusco Mauro Cannavò

2545 octies-2545 terdecies

2545 septies 2545 ter-2545 sexies

2545-2545 bis 2542-2544 2538-2541 2536-2537 2531-2535

2626-2629

Guglielmo Giordanengo

Lorenzo Vitali

Marco Feno - Andrea Trucano

2636 2637 2638

2640-2641

Giulio Vinciguerra

Alessandra Rossi

Ezio Audisio

Marco Feno - Andrea Trucano

Gian Giacomo Sandrelli - Andrea Trucano

Guglielmo Giordanengo

Lorenzo Vitali Ezio Audisio Lorenzo Vitali Gian Giacomo Sandrelli

Gian Giacomo Sandrelli

Ezio Audisio

## D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 Bilancio consolidato

25-28 29-46

Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento

# Reg. CE 3 novembre 2008, n. 1126/2008 Principi contabili internazionali

Tiziano Onesti - Mauro Romano - Marco Taliento

7.2

Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare SEZIONE XI

# Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 bis c.c. Patrimoni destinati ad uno specifico affare!

[1] La società può:

via esclusiva ad uno specifico affare; a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in

totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso (2] Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del parte di essi.

per l'esercizio di affari attinenti ad attività riscrvate in base a leggi speciali. dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al

a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 e.c., dall'art. 1, D.I.gs. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito.

Riferimenti normativi: artt. 2447 ler, 2454, 2915 c.c.

Cagnasso, Montalenti, II; Pescatore, Commento all'art. 2447 bis c.c., in Commentario breve al diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2007; Pino, Il patrimonio separato, Padova, 1950; Rubino De Ritis, La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Abbadessa, Alberti, Padova, 2005; Micnone, Commento all'art. 2447 bis c.c., in Comm. Cottino, Bonfante, MAFFEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 bis c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di Maffei 2003, in RS, 2003; LENZI, I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare, in RN, 2003; Padova, 2006; Lamandini, I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d'Igl. 6/ due tecniche a confronto, in DC, 2003, 1; INZITARI, Le obbligazioni nel diritto civile degli affari, applicative, in AA.VV., La riforma delle società. Aspetti applicativi, Torino, 2004; DONADIO, I ni, in BBTC, 2004, I. Component, Commento all'art. 2447 bis c.c., in AA.VV., in Comm. Sandulli, Santoro., II, Torino, 2003; Compò, Di. Paola, I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni Guizzi, Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: GIANNELLI, Commento all'art. 2447 bis c.c., in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, II, 2004; patrimoni separati, Bari, 1940; FERRO LIVZA, La disciplina dei patrimoni separati, in DC, 2003; ciale, Bologna, 2004; Collombo, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazio-Milano, 2004; CALVOSA, I patrimont destinati ad uno specifico affare, in AAAVA, Diritto commer-Cascio, Milano, 2003; A. CACNONI, G. CACNONI, Conferimenti e apporti nelle società di capitali Destinazione dei beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003; BozzA, Patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Bibliografia: ARLT, I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane, in Cel., 2004; BIANCA, Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati, in AAAVV.,

> societari e fallimentari, in DF, 2004, I; TERRUSI, I patrimoni delle Spa destinati ad uno specifico affare 50, La riforma del diritto societario, Milano, 2003; Scaratoni, I patrimoni di destinazione: profili analisi della disciplina e verifica degli effetti, in www.judicium.it. SALAMONE, Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici affari", in Geo, 2006, I; SANTOSUOS PORTALE, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006

9. Affare. 10. Oggetto della destinazione. 11. Patrimoni destinati e leggi speciali. Sommario: 1. Patrimoni destinati. 2. Costituzione. 3. Attività. 4. Delibera costitutiva illecita 5. Patrimoni destinati - Costituzione. 6. Limite. 7. Imputazione delle passività. 8. Effetti prodotti

## Patrimoni destinati

co affare, in AA.VV., Diritto commerciale, Boti derivanti da un affare linanziato da terzi tere "finanziario", avente ad oggetto i provenlogna, 2004, 149). (CALVOSA, I patrimoni destinati ad uno specificlust nel patrimonio sociale, e l'altro, di caratha ad oggetto beni e rapporti giuridici già indestinati: uno, di matrice "gestionale", che 2003 ha tipizzato due modelli di patrimoni ■ La riforma delle società di capitali del

### Costituzione

bis e.e., in Comm. Niccolini, Stagno d'Alconmento (Giannielli, Commento all'art. 2447 beni che costituiscono garanzia dell'adempirimane sempre la società, variando soltanto i quanto a rispondere delle obbligazioni assunte non realizza un nuovo soggetto di diritto, in La costituzione di un patrimonio destinato

sentite modificazioni tacite dell'atto costitutivo un nuovo soggetto di diritto e non sono concoincidente con quelle già svolte dalla società e fei Alberti, Padova, 2005, 1679). c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di Mal-(MARTEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 bis l'oggetto sociale, giacche non viene costituito munque certo che l'affare debba rientrare nelnon necessariamente di durata definita. È cosa consistere in un'attività non necessariamente E controversa la possibilità che l'affare pos-

# 4. Delibera costitutiva illecita

ra costitutiva del patrimonio destinato è da esso destinati non risultano congrui, la delibe-Se l'affare non viene specificato o i beni ad

> zione del beneficio della responsabilità limitata (GIANNIELL, 1219). ritenersi illecita, con conseguente disapplica-

# Patrimoni destinati - Costituzione

cura di Maffei Alberti, Padova, 2007, 914). Commentario breve al diritto dell e società, a (PESCATORE, Commento all art. 2447 bis e.c., in affare non pregiudichi il carattere di mutualità stituzione dei patrimoni destinati nelle s.a.p.a., non è suscettibile di applicazione analogica della responsabilità patrimoniale nelle s.p.a. costituiti dalle s.r.l., posto che la opzione legi-II I patrimoni destinati non possono essere lità prevalente, la realizzazione dello specifico chè, laddove si tratti di cooperative a mutuadisciplinate dalle norme in tema di s.p.a. purposta l'applicabilità della disciplina prevista (GIANNIELL, 1223). E invece consentita la coslativa di derogare al principio di universalità per le s.p.a. (art. 2454 c.c.) e nelle **cooperative** 

nerali della società (MIGNONE, Commento aldella responsabilità a danno dei creditori geal fine di evitare un eccessivo frazionamento za di mantenere un rapporto equilibrato tra il no di un ente societario, si spiega con l'esigennio netto della società, al fine di determinare il te, Cagnasso, Montalenti, II, 1626). patrimonio sociale il/ patrimonio/i destinato/i, ni destinati che è possibile costituire all'intervalore complessivo massimo di tutti i patrimo-La ratio del limite del 10% del patrimol'art. 2447 bis c.c., in Comm. Cottino, Bonfan-

ne (Maffel Albert, 1679). trimoniale ad boc, come nell'ipotesi di scissiorazione della redazione di una situazione pal'ultimo bilancio approvato, bensì in considedestinato, poi, va redatto non sulla base del fici affari", in Gco, 2006, I, 264). Il patrimonio finanziamento dei patrimoni destinati a "specid.lgl. 6/2003, in RS, 2003, 503; SALAMONE, I stinati nell'esperienza societaria. Prime note sul monio destinato (Lamandini, I patrimoni de rimento agli apporti dei terzi imputati a patri-

tà, per la costituzione del patrimonio destinato una condizione fondamentale, a pena di nullichiara nel fare del rispetto del limite del 10% tuttavia, la ratio della norma sembra essere co affare, in AA.VV., La riforma del diritto so altri (Bozza, Patrimoni destinati ad uno specifi verifica degli effetti, in www.judicium.it). Per cietario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 54), ad uno specifico affare:analisi della disciplina e come motivo di opposizione ex art. 2447 quater (Terrosi, I patrimoni delle Spa destinati della separazione patrimoniale, ma rilevi solo del limite non costituisca motivo di inefficacia cifiche per l'ipotesi di violazione del limite del 10%, ma c'è chi ha sostenuto che la violazione La norma in esame non prevede sanzioni spe-

# 7. Imputazione delle passività

senso, allora, il rapporto del 10% andrebbe prendere anche i debiti della società: in tal 2447 ter c.c., suscettibile, pertanto, di comporti giuridici» utilizzato dal successivo art argomentando dall'ampiezza del termine «raprisponde positivamente al predetto quesito, se questa debbano essere computate ai fini del raggiungimento del limite del 10% del patririferito alla differenza tra attività e passività. società. Aspetti applicativi, Torino, 2004, 33) si stioni applicative, in AA.VV., La riforma delle patrimoni destinati ad uno specifico affare: que monio netto. Da alcuni (Conixì, Di: Paoli, I sano essere imputate passività della società e E discusso se al patrimonio destinato pos-

## 8. Effetti prodotti

art. 2447 bis producono l'effetto di separare una parte del patrimonio della società rispetto I patrimoni ed i finanziamenti destinati ex

> le nonchè di patrimonio separato aperto. si parla di separazione imperfetta o unilaterasponda sussidiariamente delle obbligazioni del razione preveda che il patrimonio generale ripatrimonio destinato (BIANCA, 182). In tal caso stato delinito come un «patrimonio separato chiuso» (DONADIO, I patrimoni separati, Bari, va, 1950, 19) e corrisponde a quello che è bilaterale (Pino, Il patrimonio separato, Padoinnovative, Milano, 2003, 182), o perfetta o beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche moni destinati, in AA.VV., Destinazione dei e quella relativa al patrimonio residuo della 1940, 173). Tuttavia, è possibile che la sepa-(BIANCA, Amministrazione e controlli nei patrinemente definita come separazione piena generali sul patrimonio destinato, viene comuticolari sul patrimonio generale e dei creditori interferenza rispettivamente dei creditori parsocieta, cui corrisponde un principio di non patrimoniale relativa al patrimonio destinato vidua una separazione pertetta tra la massa nio della società. Questa definizione, che indinato di potersi soddislare sul residuo patrimosarà precluso ai creditori del patrimonio destite patrimonio della società. Allo stesso modo, contro, potranno soddisfarsi solo sul rimanen altri creditori (creditori generali) i quali, di sul patrimonio destinato, con esclusione degli colari) hanno diritto di soddisfarsi in esclusiva ditori dello specifico affare (i creditori parti-Per l'effetto di tale costituzione, dunque, i cre narlo alla realizzazione di uno specifico affare al patrimonio generale della stessa, per desti

va, 2006, 1039). bligazioni nel diritto civile degli affari, Pado minologia giuridica classica (INZITARI, Le ob guaggio della prassi commerciale che alla teruna precisa qualificazione giuridica, posto to il termine stesso sembra poco prestarsi ad re attribuito significato univoco e ciò in quancodice civile. Pertanto, ad esso non può essene si ritrova pure nei Libri I, IV, V e VI del che lo stesso sembra appartenere più al lindell'associazione in partecipazione, il termi-Il concetto di "affare" è già presente all'interno del codice civile. Oltre all'ipotesi

> 9; Ferro Luzzi, La disciplina dei patrimoni d'impresa della società e destinata ad essere che rientri nell'ambito della normale attività L'affare, inoltre: separati, in DC, 2003, 112). realizzata in un tempo determinato (BOZZA rispondere ad un'attività sociale continuativa economica, più o meno complessa, e non corpossa coincidere con una singola iniziativa In particolare, sembra che la nozione di affare

sociale (MAFFEI ALBERTI, 1677). conseguenza che, ove non si verifichi tale cira) deve rientrare nell'oggetto sociale, con la provvedere ad una reintegrazione dello statuto costanza, la società dovrà preventivamente

tà di capitali, Milano, 2004, 153). G. Cagnoni, Conferimenti e apporti nelle socie della destinazione patrimoniale (A. Cacnoni societari e fallimentari, in DF, 2004, I, 73; SAN-TOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Mi-lano, 2003, 182) e l'eventuale impossibilità della sua realizzazione quale causa di cessazione (SCARAINNI, I patrimoni di destinazione: profili sentire di accertare l'effettiva congruità del pa definito (MIGNONE, 1623), anche al fine di conb) deve essere specifico, ovvero individuato e trimonio destinato alla realizzazione dell'affare

attività che debba ancora costituire oggetto di sua specificità. Non occorre, tuttavia, che l'affare c) deve essere nuovo, proprio in ragione della la delibera istitutiva possa contenere il piano rischio: due tecniche a confronto, in DC, 2003 Articolazione dell'impresa e segmentazione dei Guizzi, Patrimoni separati e gruppi di società realizzazione (A. CAGNONI, G. CAGNONI, 153). tà, bastando che esso costituisca una parte di tale riguardi un'attività mai svolta prima dalla socie nato alla realizzazione dell'affare stesso (Co care l'effettiva congruità del patrimonio desti economico-finanziario di tale affare, né verifi che, diversamente, non sarebbe possibile che ta ad esaurirsi in un tempo determinato, posto consistere in una iniziativa economica destina Tuttavia, sembra che lo specifico affare debba ne e dinamica dell'affare, in RN, 2003, 554) l, 646 e Lenzi, I patrimoni destinati: costituzio d) sembra richiedere un termine (contra) destinati: prime considerazioni, in combo, La disciplina contabile dei patrimoni

> affare, in Abbadessa, Portale, Il nuovo diritto tuzione dei patrimoni destinati ad uno specifico 2004, I, 32; contra, RUBINO DE RITIS, La costi-Campobasso, Torino, 2006, 838) delle società. Liber amicorum Gian Franco

# 10. Oggetto della destinazione

sensi dell'art. 2447 bis c.c., costituisce il valore mento del 10% del patrimonio netto che, ai non saranno computati al fine del raggiungia mezzo dell'apporto, i terzi maturano esclusi massimo complessivamente destinabile a speci Ovviamente, appartenendo a terzi, gli apport per accordo con la società (MIGNONE, 1649) a meno che essa non si espressamente prevista ma non alla restituzione di quanto apportato, utile realizzato con lo svolgimento dell'affare vamente il diritto ad una quota dell'eventuale Cel, 2004, 346; Rubino Di: Ritis, 856); difatti, affare: le protected cell companies italiane, in (ARLT, I patrimoni destinati ad uno specifico anche essere esclusivamente apporti di terzi esclude che oggetto della destinazione possano dulli, Santoro, II, Torino, 2003, 951) e nulla all'art. 2447 bis c.c., in AA.VV., in Comm. San re un ramo d'azienda (COMPORTI, Commento Oggetto della destinazione può anche esse fici affari dalla società.

dell'art. 2915, 1º co., c.c. del creditore pignoratizio, in virtù del disposto ad essere destinati siano beni già pignorati, la NI, 84). E, per identica ratio, nell'ipotesi in cui favore dei quali essa e stata prevista (SCARAFO pare sia efficace nei confronti dei creditori in garanzia reale, la destinazione di tali beni non che costituiscano già oggetto di una specifica Nell'ipotesi in cui a venire destinati siano beni destinazione non sembra operare nei confronti

e sia osservata la medesima procedura per la corso dell'affare sembra possibile, sempre che costituzione del patrimonio (COMPORTI, 989) sembra possibile solo laddove non comporti una diminuzione della congruità del patrimonio complessivo del 10% del patrimonio netto, la visto per la costituzione e nel rispetto del limite sia adottato con il medesimo procedimento pre-Mentre l'aumento del patrimonio destinato in destinato alla realizzazione dello specifico attare riduzione, pur in assenza di espressa previsione.

# 11. Patrimoni destinati e leggi speciali

■ Il 2° comma della norma, poi, prevede che i patrimoni destinati non possano essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali. La disposizione, per alcuni (Bozza, 24) sembra vietare anche ai soggetti espressamente autorizzati la costituzione di patrimoni destinati per lo svolgimento

dell'affare rientrante nella propria attività. Per altri (MAFFEI ALBERTI, 1681), la specificazione di tale limite rappresenta solo l'espressione di un eccesso di zelo da parte del Legislatore, il quale ha voluto semplicemente ribadire che la società che non eserciti già un'attività riservata deve munirsi delle autorizzazioni necessarie anche qualora intenda svolgere la suddetta attività con patrimoni destinati.

SERGIO LOCORATOLO

# Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato (art. 2447 ter c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 ter c.c. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato<sup>1</sup>

2447 ter

[1] La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico

affare deve indicare:

a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;

b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio,

c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

 e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale,² g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

[2] Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

<sup>1</sup> Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato art. 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37.

<sup>2</sup> Lettera così sostituita dal comma 22 dell'art. 37, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali.».

Riferimenti normativi: artt. 1992, 2002, 2021, 2346, 2381, 2388, 2447 quater, 2447 quinquies c.c.; art. 116, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

Bibliografia: Bartalena, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in RDCo, 2002, I; Canazza, Cilluffo, Ranalli, Formulario delle società di capitali, a cura di Lo Cascio, Panzani, Milano, 2008; Cian, Strumenti finanziari partecipativi e poteri di voice, Milano, 2006; Comporti, Com-AA.VV., La riforma delle società. Aspetti applicativi, Torino, 2004; GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, Padova, 2005; GIANNELLI, Commento all'art. 2447 ter c.c., in Comm. ex art. 2447 bis, I comma, lett. a): un nuovo mezzo di finanziamento nel diritto delle società per azioni e un nuovo prodotto finanziario per il mercato?, in RDCo, 2006; ID., I patrimoni e i n. 5/2006, in RS, 2003; Lenzi, I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare, in RN in Soc, 2003; Lamandini, I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul deles mento all'art. 2447 ter c.c., in La riforma delle società, a cura di Sandulli, Santoro, II, Torino. giuseconomica, in Quad. RG, Roma, 2004; MIGNONE, Commento all'art. 2447 ter c.c., in Comm 2003; MAFFEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 ter, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare. 2003; Condò, De Paoli, I patrimoni destinati ad uno specifico affare: questioni applicative, affari", in Gco, 2006, I; ZOPPINI, Autonomia e saparazione del patrimonio nella prospettiva dei ZIONI DI BORSA ITALIANA, in RS, 2002; RUBINO DE RITIS, La costituzione dei patrimoni destinati ad finanziamenti destinati, Milano, 2006; NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma delle società, in AA.VV., Studi e materiali, 2004; OSSERVA-Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, II; NIUTTA, Strumenti finanziari nei patrimoni destinati Maffei Alberti, II, Padova, 2005; Marano, I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi Franco Campobasso, Torino, 2006; Salamone, Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici uno specifico affare, in Abbadessa, Portale, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian patrimoni separati della società per azioni, in RDC, 2002, I.

Sommario: 1. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

## Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

economico-finanziario da cui risulti il rappor ■ In base alla lett. c della norma in esame, la zione patrimoniale (LENZI, I patrimoni destina a monitorarla per tutta la durata della separa costitutivo, sono sussistendo strumenti idonei che la congruità debba sussistere nel momento così la sottrazione indebita. Si ritiene, perciò tanti rispetto allo scopo dichiarato, evitandone del patrimonio per la realizzazione dell'affare to di congruità tra il patrimonio separato e delibera deve esplicitare innanzitutto il piano nato, dovesse manifestarsi la palese incongrui tà dello stesso rispetto all'affare. Pertanto, sal in cui, una volta costituito il patrimonio desti ti: costituzione e dinamica dell'affare, in RN verificare che i beni separati non siano esorbiper consentire ai soci e ai creditori sociali di art. 2447 quater c.c., la mancata congruità nor vo i casi di accoglimento dell'opposizione ex 2003, 562), con la sola eccezione per l'ipotes affare. Deve cioè emergere l'autosufficienza

incide sulla validità della costituzione e sugli effetti della separazione patrimoniale, ma può solo generare eventuale responsabilità della società o dell'organo deliberante per aver ingenerato, nei terzi e nei creditori, affidamento circa l'adeguatezza del patrimonio destinato a garantire gli impegni assunti con lo specifico affare (Lenzi, 562; Markano, I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica, in Quad. RG, 2004, Roma, 61).

La valutazione sulla congruità spetta all'organo amministrativo e non al notaio che deve limitarsi a verbalizzare la delibera costitutiva del patrimonio destinato (CONDÒ, DE PAOLI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare que stioni applicative, in AA.VV., La riforma delle società. Aspetti applicativi, Torino, 2004, 644). La lett. c della norma in esame richiede di indicare le eventuali garanzie offerte ai terzi Per alcuni (ZOPPINI, Autonomia e saparazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in RDC, 2003 I, 570), le garanzie a favore dei creditori pat

la deliberazione prevista dall'art. 2447 ter non disponga diversamente»). gli altri beni sociali, assumendo così significato ticolari potrebbero essere costituita anche su l'inciso dell'art. 2447 quinquies c.c. («qualora

relate ai risultati dell'affare. Geo, 2006, I, 237), gli apporti vanno ad in-crementare il capitale di rischio quando, a tavia, per alcuni (SALAMONE, Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici affari", in fronte degli stessi, vengono emesse azioni cor Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 1227). Tut to all'art. 2447 ter e.e., in Comm. Niccolini ce tra quello di credito (Giannella, Commen-Gli apporti dei terzi non sono comunque im putabili al capitale di rischio, rientrando invecietà, in AA.VV., Studi e materiali, 2004, 639) RI, Le categorie speciali di azioni e gli strument la partecipazione ai risultati dell'affare (Nora titolo dell'apporto, esso dovrà essere ravvisa finanziari partecipativi nella riforma delle so rendo il controllo da parte dell'associante e to nell'associazione in partecipazione, ricoril mercato?, in RDCo, 2006, 250). Quanto al per azioni e un nuovo prodotto finanziario per mezzo di finanziamento nel diritto delle società ex art. 2447 bis, I comma, lett. a): un nuovo Strumenti finanziari nei patrimoni destinati verso terzi, obblighi di non facere (Nurra, bow, prestazioni di opere o servizi, crediti mobili, beni, mobili, materiali e immateriali utile al raggiungimento dell'affare: beni im (ceduti in proprietà o godimento), knowterzi può essere determinato in ogni entità lenti, II, 1641). L'oggetto degli apporti dei GNONE, Commento all'art. 2447 ter e.e., in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Monta nato composto solo da apporti di terzi (Mi una previsione eventuale, che fa protendere per l'inammissibilità di un patrimonio destitendono attribuire agli stessi terzi. Si tratta di le modalità di controllo sulla gestione e di indicare gli eventuali apporti dei terzi, con partecipazione ai risultati dell'affare che si in Per la lett. d della norma, la delibera deve

ne non è condizionata ad una preventiva deli meni agli apporti effettuati, la cui distribuzio rivanti dall'affare in misura proporzionale o Ai terzi potranno essere riconosciuti utili de

1712

bera assembleare, come avviene per i soci (Mi

dell'apporto restano appannaggio dell'associante (MIGNONE, 1648). diritto alla restituzione del suo valore iniziale mentre gli eventuali incrementi patrimoniali I terzi che hanno effettuato l'apporto hanno

stitori professionali trimonio siano offerti esclusivamente ad inveuna società di revisione quando i titoli sul pa la lett. / non ritiene necessario l'intervento di al giudizio di una società di revisione, mentre dal t.u.f. il quale, all'art. 116, 2º co., t.u.f. prel'obbligo di sottoporre il bilancio di esercizio lusi tra il pubblico in misura rilevante abbiano vede che gli emittenti strumenti finanziari dif ma si discosti parzialmente da quanto previsto rilevato (MAFFE ALBERT, 1687) come la norinvestitori non professionali. Sul punto, è stato il pubblico in misura rilevante ed offerti ad tabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra cietà non è già assoggettata alla revisione contabile sull'andamento dell'affare quando la souna società di revisione per il controllo condinato al gradimento di organi sociali o di soci de che il loro trasferimento possa essere subor-La lett. / prevede la possibilità di nominare agli artt. 1992-2002 e 2021 ss. c.c. e nulla escluportatore, cui si applicano le disposizioni di cui lificabili quali titoli di credito nominativi o al anche diritti amministrativo oltre che patrimo-Padova, 2005, 1686 ss.); moltre, essi sono qua 2447 ter, in 11 muovo diritto delle società, 11, niali (contra, MAFTE ALBERTI, Commento all'art 17) e, pertanto, capaci di attribuire ai titolari 2346, 6° co., c.c. (contra, Cian, Strumenti finantrare nel "genus" degli strumenti di cui all'art la società possa emettere strumenti finanziari partecipativi, con la specifica indicazione dei ziari partecipativi e poteri di voice, Milano, 2006, diritti che attribuiscono, che si ritengono riendell'apporto di beni o di prestazioni di servizi, La lett. e prevede la possibilità che, a fronte

cui alle lett. d, e, f sembrano potere costituire sabilità della società. Inoltre, gli elementi di esempio la previsione della illimitata responpuò arricchirsi di ulteriori elementi, quale ad esauriscono il contenuto della delibera, che Gli elementi di cui alle lettere da a a g non

> Santoro, II, Torino, 2003, 971). La riforma delle società, a cura di Sandulli Comporti, Commento all'art. 2447 ter c.c., in uno specifico affare, in Soc, 2003, 296; contra destinato (INZITARI, I patrimoni destinati ad niti anche dopo la costituzione del patrimonio meramente eventuali, che possono esser definaria delibera, in quanto si tratta di elementi oggetto di successiva integrazione della origi

scino garanzia per conto della società, nonche con l'analoga scelta latta in tema di emissione attribuzione avrebbe garantito maggiormente i semblea la competenza circa la delibera costi di obbligazioni. la gestione, intraprendano nuovi allari e rila la possibilità che questi ultimi, nell'ambito del di un patrimonio destinato risulta in linea con che affidare agli amministratori la costituzione uno specifico affare, in RDCo, 2002, 1, 89) battuto BARTALENA, I patrimoni destinati ad soci e i creditori e sarebbe risultata in linea con tuttva del patrimonio destinato, posto che tale che sarebbe stato preferibile attribuire all'as n. 5/2006, in RS, 2003, 500) si è osservato l'esperienza societaria. Prime note sul d. lgs quater e.e., da parte dei creditori sociali. Da (GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico l'istituto della scissione parziale. Si è, però, ri taluno (LAMANDINI, 1 patrimoni "destinati" nel da parte dei soci ed opposizione ex art. 2447 unicamente di impugnazione ex art. 2388 c.e. affare, Padova, 2005, 56), pertanto suscettibile lizzata alla migliore gestione dell'impresa patrimonio destinata come una decisione fina Il legislatore considera la costituzione di un

ss.; Rubino De Ritis, La costituzione dei patri e i finanziamenti destinati, Milano, 2006, 43 SERVAZIONI DI BORSA ITALIANA, in RS, 2002 la maggioranza assoluta dei componenti (Osalla possibilità che il consiglio di amministracostituzione del patrimonio destinato, quanto tutivo preveda la competenza assembleare alla riferisca tanto alla possibilità che l'atto costi DESSA, PORTALE, Il nuovo diritto delle società moni destinati ad uno specifico affare, in ABBA 1588; Lenzi, 556. Contra, NIUTTA, I patrimoni zione possa adottare la relativa delibera senza la salva la «diversa previsione dello statuto», si Si ritiene che la previsione del 2º comma, che

BORSA ITALIANA, 1588). consiglio di amministrazione (Ossukvazioni le attività che non possono essere delegate da destinato e perché la decisione di costituire società che la costituzione di un patrimonio di concludere contratti ben più onerosi per la che un amministratore delegato abbia il potere rino, 2006, 831). E ciò perché è ben possibile un patrimonio destinato non è compresa tra Liber amicorum Gian Franco Campobasso, To-

di capitali, a cura di Lo Cascio, Panzani, Mianche dell'amministratore unico (CANAZZA destinato possa costituire oggetto di decisione ritiene che la costituzione di un patrimonio lano, 2008, 1189). Cheliffo, Ranalel, Pormulario delle società gestita da un consiglio di amministrazione, si che una s.p.a. debba necessariamente essere Sulla considerazione che la legge non richiede

onerose, per la società, della costituzione di zato a compiere atti dalle conseguenze più ministratore delegato potrebbe essere autorizcui all'art. 2381 c.c. e che, in tutti i casi, l'am-Si discute sulla possibilità di delegare la comun patrimonio destinato. del c.d.a. non rientra tra quelle inderogabili di tiva (LENZI, 556) ricorda che tale competenza parla di "deliberazione"), mentre quella posiferimento al tenore letterale della norma (cha negativa (Nitta, in RDCo, 2006, 269) fa ripetenza a uno o più amministratori: la tesi

registro delle imprese ha certamente efficacia notaio alla delibera di costituzione del patriammissibile la delega al comitato esecutivo bera costitutiva del patrimonio destinato nel della considerazione che l'iscrizione della della dei notaio sembra necessario anche alla luce di un pubblico ufficiale. Inoltre, l'intervento richiede comunque un controllo di legalità monio destinato, posto che tale operazione E comunque necessaria la partecipazione de ziari di partecipazione all'affare di cui alla nonché per l'emissione degli strumenti finanper la costituzione del patrimonio destinato. lett. / della norma in esame. Per alcuni (Niurra, in RDCo, 2006, 270), è

SERGIO LOCORATIOLO

costitutiva (MIGNONE, 1653).

# Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato (art. 2447 quater c.c.)

Norma di riferimento: art. 2447 quater c.c. Pubblicità della costituzione del patrimonio desti. nato<sup>1</sup>

2447 quater [1] La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436. [2] Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

<sup>1</sup> Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: artt. 1421, 2377, 2379, 2388, 2901, 2436, 2447 ter, 2447 quinquies c.c.; art. 32, D.Lgs. 17.1.2003, n. 5.

revocatoria, in DF, 2005, I; MAFTEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 quater, in Il nuovo diritto delle società, IL, Padova, 2005; MARANO, I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuse 2006, I. Lenzi, I patrimoni destinati; costituzione e dinamica dell'affare, in RN, 2003; Locorato-10, Patrimoni destinati e insolvenza, Napoli, 2005; Id., Patrimoni destinati, insolvenza e azione Santoro, II, Torino, 2003; GALLETTI, La ripartizione del rischio d'insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia, Bologna, 2006; GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, conomica, in Quad. RG, Roma, 2004; ROCCO DI TORREPADULA, Patrimoni destinati e insolvenza, in degli effetti, in www.judicium.it. I, TERRUSI, I patrimoni delle Spa destinati a uno specifico affare: analisi della disciplina e verifica Torino, 2006; SCARAHONI, I patrimoni di destinazione: profili societari e fallimentari, in DF, 2004. ABBADESSA, PORTALE, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso Gco, I, 2004; RUBINO, DE RITIS, La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in in RS, 2003; LAUDONIO, Patrimoni destinati e insolvenza: una disciplina comparativistica, in BBTC 2004; LAMANDINI, I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. n. 6/2003 Padova, 2005; Giannetti, Commento all'art. 2447 quater, in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres cuta di Lo Cascio, Milano, 2003; Comporti, Commento all'art. 2447 quater, in Comm. Sandulli, Bibliografia: ARIETA, L'opposizione camerale alla costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare, in www.judicium.it; BARTALENA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in BOZZA, Patrimoni destinati ad uno specífico affare, in AA.VV., La riforma del diritto societario, a RDCo, 2003, I, BELLEZZA, La questione dei patrimoni ed il loro preciso utilizzo, in www.notarlex.it;

Sommario: 1. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato.

## Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

■ Il richiamo espresso della norma all'art. 2436 c.c. ha indotto la dottrina a chiedersi se la delibera debba essere assunta alla presenza di un notaio. Per alcuni (Terrusi, I patrimoni delle Spa destinati a uno specifico affare: analisi

della disciplina e verifica degli effetti, in www.judicium.tl), la delibera costitutiva deve rivestire la forma di atto pubblico, in ossequio al generale principio di libertà delle forme; per altri (BELLEZZA, La questione dei patrimoni ed il loro preciso utilizzo, in www.notarlex.ti; Lo-CORATOLO, Patrimoni destinati e insolvenza,

Napoli, 2005, 47 ss.), la verbalizzazione del notaio è necessaria. Altra opinione (MAFFEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 quater, in Il nuovo diritto delle società, II, Padova, 2005, 1683), poi, ritiene che l'intervento del notaio sia essenziale solo ai fini del deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese, momento nel quale il notaio dovrebbe effettuare un controllo di legalità sulla delibera, mentre taluno (LENZI, I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare, in RN, 2003, 557) ha affermato che la delibera non debba essere assunta con l'intervento di un notaio, a meno che nel patrimonio destinato siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati.

Il richiamo operato dall'art. 2447 quater c.c. all'art. 2436 c.c., induce a ritenere che l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera costitutiva del patrimonio destinato realizzi una forma di pubblicità costitutiva. Perciò, dal momento dell'iscrizione, gli effetti della separazione patrimoniale si producono nei confronti dei creditori del patrimonio e dei creditori sociali posteriori all'iscrizione, mentre nei confronti di quelli anteriori occorre il decorso di 60 giorni senza che sia stata proposta opposizione (Giannella, Commento all'art. 2447 quater, in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, 2004, 1235).

venza, Napoli, I, 2005, 114); i creditori particolari del patrimonio destinato con riferimento alla riduzione del patrimonio destinato; i creditori particolari del patrimonio destinato con riferimento all'eventuale delibera che sta-

bilisca che la società non risponde più delle

delle società. Liber amicorum Gian Franco affare, in ABBADESSA, PORTALE, Il nuovo diritto tuzione dei patrimoni destinati ad uno specifico BERTI, 1687; contra, RUBINO DE RITIS, La costizione nel registro delle imprese (MAFFEI AL produce effetti a partire dall'originaria iscriavuto esito negativo, per cui la deliberazione della società; 3) l'opposizione dei creditori ha previa prestazione di idonea garanzia da parte la deliberazione venga comunque eseguita, nostante l'opposizione, il tribunale decide che stessa nel termine previsto dalla legge; 2) noanteriori non hanno proposto opposizione alla delle seguenti condizioni: 1) i creditori sociali monio destinato si verifica in presenza di una L'efficacia della delibera costitutiva del patri-Campobasso, Torino, 2006, 860 ss.).

Fin quando la delibera non abbia assunto efficacia sussiste il divieto di darvi esecuzione. Tale divieto, anche se non espresso, si ricava

specifico affare anche con il patrimonio genenerali della società con riferimento all'eventuamento del patrimonio destinato; i creditori gecon riferimento all'eventuale delibera di aune (BARTALENA, I patrimoni destinati ad uno rale (LOCORATOLO, Patrimoni destinati e insolde di tutta o parte delle obbligazioni dello le delibera che stabilisca che la società risponnio destinato; i creditori generali della società sociali anteriori alla costituzione del patrimocipa l'effetto della separazione patrimoniale al ne, sia dall'art. 2447 quinquies, c.c., che postitema di riduzione di capitale, fusione e scissiolegittimati a proporre opposizione: i creditori specifico affare, in RDCo, 2003, I, 89). Sono decorso del termine assegnato per l'opposiziodalla interpretazione analogica delle norme in

obbligazioni dello specifico affare anche con il patrimonio generale. I motivi dell'opposizione potranno essere i più vari, nel silenzio della legge, e potranno riguar-

vari, nel silenzio della legge, e potranno riguardare sia il profilo di validità della delibera che aspetti di natura sostanziale ed economica (SCARAFONI, I patrimoni di destinazione: profili societari e fallimentari, in DF, 2004, I, 81) ma, in ogni caso, sembra necessario che il creditore opponente sia fornito di un interesse effettivo e legittimo (LAMANDINI, I patrimoni destinati nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. n. 6/2003, in RS, 2003, 504).

L'opposizione dovrà essere decisa nell'ambito di un ordinario giudizio di merito. Infatti, il rito camerale sembra essere inadeguato rispetto ad un esame, da parte dei giudici, che non sia limitato ad un mero controllo di legittimità ma debba, ad esempio, convolgere anche l'accertamento della veridicità dei dati rappresentati (ARIETA, L'opposizione camerale alla costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare, in unun judicium: it, BOZZA, Patrimoni destinati ad uno specifico affare, in suvun judicium: it, BOZZA, Patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 77. Contra,

tini della definizione del procedimento. dice deve conoscere in via pregiudiziale ed ai di giudicato una questione della quale il giudentale chiedendo che sia decisa con efficacia di proporre domanda di accertamento inciordinario anche a norma dell'art. 32, D.Lgs. affare, Padova, 2005, 94). La decisione circa 17.1.2003, n. 5 che consente a ciascuna parte opposizione potra essere sottoposta al rito GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico

una prospettiva di analisi giuseconomica, in 2006, 291; MARANO, I patrimoni destinati in mentare tra diritto ed economia, Bologna, zione del rischio d'insolvenza. Il diritto fallicatoria ex art. 2901 c.c. (Galletti, La riparti FEI ALBERTI, 1683); esercizio del'azione revone di un patrimonio destinato può ledere i anche i soci, posto che la irregolare costituzioloro diritti (Bartalena, 97; Lenzi, 560; Marlibera ex art. 2388 c.c., cui sono legittimati delibera ai sensi dell'art. 1421 c.c. nel caso in cui la delibera non rispetti la prescrizione delazioni. In particolare: 1) impugnazione della nato potranno essere proposte anche altre Oltre all'opposizione, con riferimento alla de-libera di costituzione di un patrimonio destiart. 2447 ter c.c.; 2) impugnazione della de-

> artt. 2377 e 2379 c.c. blea, essa potrà essere impugnata anche ex patrimonio destinato sia assunta dall'assem-Nell'ipotesi in cui la delibera costitutiva del stinati, insolvenza e azione revocatoria, 123) tivistica, in BBTC, 2006, I, 290; Patrimoni de destinati e insolvenza: una disciplina compara-Gco, 2004, I, 45. Contra, LAUDONIO, Patrimoni PADULA, Patrimoni destinati e insolvenza, in Quad. RG, Roma, 2004, 49; Rocco di Torre

continuano a costituire garanzia patrimoniale dei creditori opponenti (Giannelli, 1239). quali beni compresi nel patrimonio separato nenti; in caso di accoglimento parziale, indica della delibera nei confronti dei creditori oppochiarativa, pronuncia la definitiva inefficacia acquista efficacia, nei confronti degli opponen-ti, ex tunc, a far data dal momento in cui in cui dell'opposizione, il tribunale, con sentenza di-LI, 1239. Contra, COMPORTI, Commento all'art. per la proposizione dell'opposizione (Giannet-Torino, 2003, 984). In caso di accoglimento 2447 quater, in Comm. Sandulli, Santoro, II, siano trascorsi i 60 giorni concessi dalla legge In caso di rigetto dell'opposizione, la delibera

SERGIO LOCORATOLO

## (art. 2447 quinquies c.c.) Diritti dei creditori

Norma di riferimento: art. 2447 quinquies c.c. Diritti dei creditori'

società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti [3] Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447 ter non disponga diversamente, allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri. registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. [2] Qualora nel patrimonio stano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della 2447 quinquies [1] Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione

> del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio [4] Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione

a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs 17.1.2003, n. 6. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito,

Riferimenti normativi: art. 2447 novies c.c.; artt. 615, 619 c.p.c.

I patrimoni destinati a specifici affari nella Spa riformata: insolvenza, esecuzione individuale e concorsuale, in www.judicium.it; Terross, I patrimoni delle Spa destinati ad uno specifico affare: analisi della disciplina e verifica degli effetti, in www.judicium.it; Zoppini, Autonomia e separa Roma, 2004; Mignone, Commento all'art. 2447 quinquies, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti; Portale, Dal "capitale assicurato" alle "tracking stocks", in RS, 2002; Salamone, disciplina dei patrimoni separati, in RS, 2002; Fimmanò, Il regime dei patrimoni dedicati di Spa tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità, in Soc, 2002; Giannelli, Commento all'art. 2447 RDCo, 2003, I; Becchetti, Riforma del diritto societario. Patrimoni separati, dedicati e vincolati, in RN, 2003, I; Bozza, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA.VV., La riforma del zione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in RDC, I 2003; Marano, I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica, in Quad. RG Journal 1879, 1991; Lenzi, I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare, in RN, 2003; MAFFEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 quinquies, in Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005; quinquies, in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, 2004; HANSMANN-KRAAKMAN, 100 Yale Law quies, in Comm. Sandulli, Santoro, Torino, 2003; Courir, Limiti alla responsabilità imprendito companies italiane, in Cel, 2004; BARTALENA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in cessazione, in DPS, 2003; ARLT, I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell Manes, Sui "patrimoni destinati" ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario, in Cel riale e rischi dei terzi, Milano, 1997; DI SABATO, Sui "patrimoni destinati", in AA.VV., Profili finanziari e patrimoniali della riforma, a cura di Montagnani, Milano, 2004; FERRO LUZZI, La diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; Comporti, Commento all'art. 2447 quin Bibliografia: ADDUCCI, SPARANO, Patrimoni destinati ad uno specifico affare: dalla costituzione alla

Sommario: 1. Diritti dei creditori.

## Diritti dei creditori

di terzo ex art. 619 c.p.c. e la società quella di cui all'art. 615 c.p.c., contestando il titolo particolari potranno esercitare l'opposizione zione sia divenuta loro opponibile, i creditori successivamente al momento in cui la destina ni che fanno parte del patrimonio destinato generali promuovano un pignoramento di berivanti. Perciò, nell'ipotesi in cui i creditori creditori generali non possono far valere alcun tranno essere proposti anche dopo la cessazio per il quale il creditore agisce. Tali rimedi poaffare ne sui frutti o sui proventi da esso de diritto sul patrimonio destinato allo specifico Una volta divenuta efficace la delibera,

ne del patrimonio destinato, posto che, ai sensi dell'art. 2447 novies, 3° co., c.c. restano quies c.c. (Salamone, I patrimoni destinati a esecuzione individuale e concorsuale, comunque salvi, con riferimento ai beni ed ai www.judicium.it). specifici affari nella Spa riformata: insolvenza diritti dei creditori previsti dall'art. 2447 quin rapporti compresi nel patrimonio destinato, i

stro delle imprese della delibera costitutiva de spetto al'assunzione ed all'iscrizione nel Regil'espletamento di una ulteriore formalità, ridestinazione si attui unicamente a seguito delimmobili e mobili registrati è previsto che la Ai fini della destinazione patrimoniale di beni

costituzione e dinamica dell'affare, in RN tare più veritiere (LENZI, I patrimoni destinati: correrebbero seriamente il rischio di non risulnio ed il relativo piano economico-finanziario ed aventi ad oggetto la congruità del patrimoregistrati, le valutazioni, contenute in delibera, fondarsi anche su un principio logico. Difatti, ove per assurdo non si provvedesse mai alle formalità necessarie alla destinazione dei beni tazione letterale della norma, sembrerebbe zione, oltre ad essere supportata dall'interprezione previste nel 2º comma. Tale interpretanon siano state espletate le formalità di trascriopponibile ai creditori generali sino a quando quella dei beni oggetto di trascrizione, sia in zione dell'intero patrimonio, e non già solo separazione patrimoniale ai creditori della società, non si applica fin quando il vincolo di destinazione allo specifico affare gravante sui spettivi registri. Perciò, sembra che la destinabeni registrati non sia stato trascritto nei riprecedente, che prevede l'opponibilità della mobili registrati, la disposizione del comma nio destinato siano compresi immobili o beni sembra dire che nell'ipotesi in cui nel patrimoregistri. Tuttavia, il disposto del 2º comma scrizione della predetta delibera nei rispettivi patrimonio destinato, rappresentata dalla tra-

dal patrimonio destinato, a meno che questi ultimi, nella parte spettante alla società, siano tali da superare le perdite (MAFFEI ALBERTI, Commento all'art. 2447 quinquies, in Il nuovo ai soci, nemmeno in presenza di utili derivanti ti negativo, non possono essere distribuiti utili bito perdite; se, invece, l'esercizio sociale risulva, anche se il patrimonio destinato abbia sure utili ai soci se l'attività sociale risulti positisabilità. La società può continuare a distribui-Stante la separazione bilaterale della respon-

schi dei terzi, Milano, 1997) di una società che obbligazioni derivanti da fatto illecito. La nor-L'art. 2447 quinquies, 3° co., c.c. prevede la responsabilità illimitata della società per le ditori involontari» (Hansmann-Kraakman, ma persegue la finalità di tutelare i c.d. «cre-Limiti alla responsabilità imprenditoriale e ri-100 Yale Law Journal 1879, 1991; COURIR, diritto delle società, Padova, 2005, 1689).

> scio, Milano, 2003, 104). riforma del diritto societario, a cura di Lo Canati ad uno specifico affare, in AA.VV., La del proprio credito (BOZZA, I patrimoni destiscegliere quale patrimonio aggredire a tutela creditore extracontrattuale potrà liberamente patrimonio effettuarlo, fermo restando che il essa potrà decidere autonomamente con quale cimento delle obbligazioni da fatto illecito con tanto, e posto che la società è tenuta al risarcell companies italiane, in Cel, 2004, 33). Perni destinati ad uno specifico affare: le protected sembrerebbe che la responsabilità illimitata non riguardi solo il patrimonio generale ma l'intero suo patrimonio – destinato o meno –, costituiti dalla società (contra, ARLT, I patrimoanche gli eventuali, altri patrimoni destinati stinati in una prospettiva di analisi giuseconomica, in Quad. RG, Roma, 2004, 46). Perciò, tori extracontrattuali (MARANO, I patrimoni de di una separazione opponibile anche ai credistata introdotta dal legislatore per eliminare la stituto che sarebbe potuta derivare nell'ipotesi potenziale disincentivazione all'utilizzo dell'ipatrimonio destinato ed

in Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, 2004, (Giannelli, Commento all'art. 2447 quinquies, tinua a rispondere l'intero patrimonio sociale della delibera nel registro delle imprese, conspecifico affare, sorte dopo la costituzione del trimoniale ai soli creditori «volontari», si è affermato che per le obbligazioni relative allo patrimonio destinato, ma prima dell'iscrizione nerale dell'opponibilità della separazione pa-Traendo dalla predetta regola il principio ge-

che la responsabilità sussidiaria della società Montalenti, 1656). In tal senso, è ammissibile quies, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, nato (Mignone, Commento all'art. 2447 quin cata da un beneficio di escussione a favore del entro un limite predeterminato, anche attianpatrimonio sociale e a carico di quello destitrimonio sociale per le obbligazioni inerenti lo specifico affare. Si ritiene che tale responsabilità possa essere graduata, ovvero contenuta la delibera costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità sussidiaria del pa-L'art. 2447 quinquies, 3° co., c.c. consente che

> cisione degli amministratori, purché venga di opporvisi (Giannelli, 1242). data ai creditori sociali anteriori la possibilità possa essere introdotta con una successiva de

comodità di utilizzo, che la delibera di costi-tuzione attribuisca al patrimonio destinato un ha criticato la scelta del legislatore in quanto finisce con il lasciare alla società la libertà di estendere, omettendo la menzione del vincolo è stato ritenuto opportuno, per semplicità e gni distintivi ad esso relativa (DI SABATO, Sui "patrimoni destinati", in AA.VV., Profili ficanza del quale si realizza la responsabilità c.c. che stabilisce che gli atti di gestione del patrimonio destinato debbano recare espressa particolare con il proprio patrimonio, essa avrà poi diritto di regresso nei confronti del sulti obbligata a rispondere dell'obbligazione sociale, senza che ai creditori generali sia condi destinazione, la responsabilità al patrimonio imputazione atipica dei rapporti e responsabili-tà, in Soc, 2002, 963). E, tuttavia, parte della dottrina (FERRO LUZZI, La disciplina dei patri-NO, Il regime dei patrimoni dedicati di Spa tra nome che lo identifichi e lo distingua (FIMMAdi Montagnani, Milano, 2004, 51). Pertanto, in mancanza di una espressa disciplina dei semenzione del vincolo di destinazione, in manuno specifico affare, in RDCo, I, 2003, 99 ss.; Terrust, I patrimoni delle Spa destinati ad uno stinato (BARTALENA, I patrimoni destinati aa durre alla situazione per cui i creditori generali ne del vincolo di destinazione potrebbe con pagare a terzi. All'opposto, una errata menzio patrimonio destinato per quanto costretta a Resta chiaro, però, che laddove la società ri corso con i creditori particolari (ARLT, 334). cesso alcun mezzo di tutela per evitare il conmoni separati, in RS, 2002, 118; MARANO, 49) nanziari e patrimoniali della riforma, a cura identificazione del patrimonio destinato, pur illimitata della società, rende necessaria la La previsione dell'art. 2447 quinquies, 4° co possano divenire creditori del patrimonio de-

degli effetti, in www.judicium.tt). E, perciò, al fine di limitare i rischi conseguenti ad una ta, in competenza esclusiva, ad un institore o errata imputazione formale del patrimonio sead un amministratore delegato (COMPORTI, del patrimonio destinato possa essere attribuispecifico affare:analisi della disciplina e verifica parato, si è ritenuto opportuno che la gestione

Sandulli, Santoro, Torino, 2003, 979). Commento all'art. 2447 quinquies, in Comm.

PORTALE, Dal "capitale assicurato" alle "trac-king stocks", in RS, 2002, 1655 contra, BEC-CHETTI, Riforma del diritto societario: Patrimoni separati, dedicati e vincolati, in RN, I, 2003, 60; MARANO, 22). riforma del diritto societario, in Cel, 2003, 210: trimoni destinati" ad uno specifico affare nella pendente che operi in regime di autonomia trimonio destinato ed il patrimonio della so-cietà (Di Sabato, 60) o di attribuire la gestione del patrimonio destinato ad un **soggetto indi**registro delle operazioni intercorse tra il paaffare: dalla costituzione alla cessazione, DPS, 2003, 27), di prevedere la tenuta di Sparano, Patrimoni destinati ad uno specifico quanto più dettagliato possibile (ADDUCCI di rendere il piano economico-finanziario alla previsione normativa. Così, al fine di limi-tare il rischio di azioni in conflitto di interessi ciò, la dottrina ha ipotizzato diversi correttivi conflitti di interessi (MARANO, 21). Per evitare I, 2002, 563), e ciò anche in relazione alle possibili problematiche legati all'esistenza di moni separati della società per azioni, in RDC zione del patrimonio nella prospettiva dei patriparato e società (Zoppini, Autonomia e separasciplinino i rapporti interni tra patrimonio seosservato che mancano regole espresse che ditori devono gestire il patrimonio destinato, va rispetto agli amministratori (Manes, Sui "pada parte degli amministratori, è stato suggerito Quanto alle modalità con cui gli amministra-B 5

Sergio Locoratolo

Norma di riferimento: art. 2447 sexies c.c. Libri obbligatori e altre scritture contabili

quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i ziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di dell'articolo 2447 bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finantrasferimenti e i vincoli ad essi relativi. 2447 sexies [1] Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma

Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37. 17.1.2003, n. 6. Il citato art. 1 (è conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato

Riferimenti normativi: artt. 2115, 2119, 2215, 2343, 2421, 2491 c.c.

contabili dei patrimoni destinati, in Soc, 2004; Giannelli, Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, zioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari, in Soc, 2004. finanziamenti destinati ad uno specifico affare, in www.fondazione.it/documenti; VERNA, Osserva Padova, 2005; NIUTTA, I patrimoni e i finanziamenti destinati, Milano, 2006; OIC, Patrimoni e 2006; MAFFEI Alberti, Commento all'art. 2447 quinquies, in Il nuovo diritto delle società, II, Bibliografia: COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in 2004, I; Coisi, La nuova Spa: gli strumenti finanziari, in Gco, 2003, I; Fico, Aspetti

Sommario: 1. Libri obbligatori e altre scritture contabili.

# 1. Libri obbligatori e altre scritture contabili

sezionale, nella contabilità generale della sosurge a strumento di controllo del corretto specifica contabilità per ogni singolo patrimo-nio destinato e dall'obbligo di pubblicare il ca e con le stesse tecniche della contabilità parata confluiscono, poi, con cadenza periodi-Le registrazioni effettuate nella contabilità se-Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipatirelativo bilancio. Tale distinta contabilità ascietà, per permettere la redazione del bilancio le società. Manuale breve, Milano, 2006, 174). vi. Patrimoni destinati, in AA.VV., Diritto deldistribuire alla società ed ai terzi (Giannelli, di accertamento del risultato economico da utilizzo dei beni destinati, nonché a strumento ni destinati è soddisfatta dalla tenuta di una tare correttamente la consistenza dei patrimo-L'esigenza di individuare e di rappresen-

> BBTC, 2004, I, 44). generale (COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in

con la contabilità generale della società (Co-LOMBO, 46; OIC, Patrimoni e finanziamenti giuridici vi andranno iscritti inizialmente ai inventari, si ritiene che i beni ed i rapporti zione.tt/documenti, 3). Quanto a libro degli destinati ad uno specifico affare, in www.fondaperiodica, in modo da consentire un raccordo bilità separata in quella generale con cadenza i finanziamenti destinati, Milano, 2006, 115). In ogni caso, occorrerà far confluire la contagli artt. 2115 e 2119 c.c. (Niutta, I patrimoni e sioni dello specifico affare, tenute ai sensi decontabili richieste dalla natura e dalle dimencifico libro inventari, nonché le altre scritture tenuti uno specifico libro giornale ed uno spe-Per ogni patrimonio destinato devono essere

> OIC, 4. Contra, Verna, Osservazioni sulla rap-presentazione contabile dei patrimoni destinati Commento all'art. 2447 quinquies, in Il nuovo diritto delle società, II, Padova, 2005, 1689; crediti desumibile dall'art. 2343 c.c. (COLOMstima dei conferimenti dei beni in natura e dei a specifici affari, in Soc, 2004, 1335). destinati, in Soc, 2004, 1217; MAFFEI ALBERTI, BO, 44; FICO, Aspetti contabili dei patrimoni di mercato, in base al principio generale sulla mente apportati dai terzi sono iscritti ai valori lancio della società, mentre i beni eventualmedesimi valori contabili che avevano nel bi

di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità indicante le loro caratteristiche, l'ammontare specífico affare è prevista la tenuta di un libro strumenti finanziari di partecipazione ad uno In caso di emissione di una o più categorie di

> goli possessori di tali strumenti (Maffei Alpossessori di strumenti finanziari, sia dai sinogni foglio e **bollato** in ogni pagina, a norma dell'art. 2215 c.c. Può essere esaminato sia dai deve essere numerato progressivamente rinvio alla disciplina dell'art. 2421 c.c., il libro finanziari (MAFFEI ALBERTI, 1690). Stante in presenza di diverse categorie di strumenti l'art. 2491, 1° co., n. 8, c.c. (CORSI, *La nuova* Spa: gli strumenti finanziari, in Gco, 2003, I, 419). Tale libro dovrebbe essere unico anche sità di tenere tale libro è prevista anche dalsferimenti e i vincoli ad essi relativi. La necesdei titolari degli strumenti nominativi e i tra rappresentanti comuni di ogni categoria

SERGIO LOCORATOLO

### (art. 2447 septies c.c.) Bilancio

Norma di riferimento: art. 2447 septies c.c. Bilancio'

bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società 2447 septies [1] I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447

allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti. [2] Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto

valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, vii inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa. elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità [3] Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il bilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto [4] Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsa-

a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.L.gs. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: artt. 2423, 2435 c.c.

prottografia: COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in BBTC, 2004, I; D'AMICO, L'informativa contabile dei patrimoni destinati, in La riforma delle società di capitali, a cura di Abriani, Onesti, Milano, 2003; FICO, Le novità in tema di bilancio

2004; Verna, Osservazioni sulla rappresentazione contabile dei patrimoni destinati a specifici affari, alle "tracking stocks", in RS, 2002; SASSO, Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio, Torino, 2447 septies, in Il nuovo diritto delle società, II, Padova, 2005; PORTALE, Dal capitale "assicurato" AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2006; MAFFEI ALBERTI, Commento all'art. destinati, in Soc, 2004; Giannelli, Obbligazioni. Strumenti finanziari. Patrimoni destinati, in introdotte dalla riforma del diritto societario, in Soc, 2005; ID., Aspetti contabili dei patrimoni

## Sommario: 1. Bilancio.

duo (COLOMBO, La disciplina contabile dei dello stato patrimoniale della società venga-no iscritti anche i valori (attivi e passivi) del BBTC, 2004, I, 55). patrimonio destinato, sia pur distintamente nelle singole voci dell'attivo e del passivo Stinati a specifici affari, in Soc, 2004, 1331). La norma ha il significato di imporre che patrimoni destinati: prime considerazioni, in dai valori attivi e passivi del patrimonio resirappresentazione contabile dei patrimoni detrimonio separato (VERNA, Osservazioni sulla rapporti che fanno riferimento a ciascun pazionare con indicazione separata i beni ed i destinati, lo stato patrimoniale dovrà men-In ipotesi di presenza di più patrimoni

colari. Nel conto economico della società, insciate dalla società a favore dei creditori partiranzie parziali e limitate eventualmente rila vece, non è richiesta la distinta indicazione dei septies, 4° co., c.c. sembra essere necessaria cessoria, nonostante il disposto dell'art. 2447 cizio, Torino, 2004, 449). Se la responsabilità l'iscrizione tra i conti d'ordine anche delle ga-SASSO, Le società per azioni. Il bilancio d'eserillimitata costituisce una forma di garanzia acdei patrimoni destinati, in Soc, 2004, 1217; gare, la cui valutazione dovrà essere indicata che la società potrebbe essere chiamata a pad'ordine corrisponde all'ammontare massimo fondi rischi: l'importo da iscrivere nei conti società una somma relativa al valore nominale nella nota integrativa (Fico, Aspetti contabili destinato, incrementata del valore stimato dei dei debiti iscritti nel passivo del patrimonio nato, occorrera iscrivere tra gli impegni della cietà per le obbligazioni del patrimonio desti-In ipotesi di responsabilità illimitata della so-

> Per ogni patrimonio destinato gli amministra-(FICO, Aspetti contabili, 2004, 1218; VERNA. 1334. Contra, COLOMBO, 56). costi e dei ricavi relativi ai patrimoni destinati

prevista dall'art. 2423 ss. c.c. (PORTALE, Dal capitale "assicurato" alle "tracking stocks", in un bilancio da redigere secondo la disciplina tori redigono un separato rendiconto, ovvero

si agli aspetti reddituali che quelli patrimonianuale breve, Milano, 2006, 174). stinati, in AA.VV., Diritto delle società. Mabligazioni. Strumenti finanziari. Patrimoni de li relativi allo specifico affare (Giannelli, Ob gliore comprensione del patrimonio destinato completo relativo anche ai dati del conto ecorendiconto allegato si ricaverà un quadro più nomico sull'andamento dell'affare. Una midenza del fenomeno della separazione, no in esame. In particolare, mentre lo stato patrimoniale della società offre una prima eviseparatezza e l'informativa rispetto al fenome-Il rendiconto ha l'obiettivo di assicurare la

Soc, 2005, 545 ss.). introdotte dalla riforma del diritto societario, in sia pure come allegato al bilancio (COLOMBO, registro delle imprese ex art. 2435, 1° co., c.c. Il rendiconto dovrà essere depositato presso il 50. Contra, Fico, Le novità in tema di bilancio

struttura di un bilancio (D'AMICO, L'informacessari più rendiconti annuali che assumono la protrae oltre il predetto periodo, saranno neproprio bilancio. Se al contrario, l'affare si de che esso assuma la struttura di un vero e tato finale dell'affare medesimo e non si richieconto potrà limitarsi all'illustrazione del risultemporale inferiore ad un esercizio, il rendi-Se lo specifico affare si esaurisce in un arco

> contabili, 2004, 1218; MAFFEI ALBERTI, Comni, Onesti, Milano, 2003, 291; Fico, Aspetti tiva contabile dei patrimoni destinati, in La riforma delle società di capitali, a cura di Abria-

> > delle società, II, Padova, 2005, 1691). mento all'art. 2447 septies, in Il nuovo diritto

Sergio Locoratolo

### (art. 2447 octies c.c.) Assemblee speciali

Norma di riferimento: art. 2447 octies c.c. Assemblee speciali

2447 octies [1] Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447 ter l'assem-

sponsabilità nei loro confronti, funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di reblea dei possessori delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con

possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei

4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari,

5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419. [2] Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415,

[3] Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito, 17.1.2003, n. 6.

Riferimenti normativi: artt. 1176, 2043, 2351, 2376, 2408, 2411, 2419, 2436 c.c.

mento dei patrimoni destinati "a specifici affari", in Gco, 2006, I. MORMILE, Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, in RS, 2003; Salamone, Il finanzia in RDImpr, 2005; Niutta, I patrimoni e finanziamenti destinati, Milano, 2006; Pisani Massamenti finanziari inerenti a patrimoni destinati ad uno specifico affare: ricostruzione di una categoria patrimoni destinati ad uno specifico affare, Padova, 2005; Grosso, Categorie di azioni, assemblee speciali, strumenti finanziari non azionari: le novità della riforma, in Soc, 2003; LAUDONIO, Stru-Bibliografia: CIAN, Strumenti finanziari partecipativi e potere di voice, Milano, 2006; GENNARI, I

Sommario: 1. Assemblee speciali.

## Assemblee speciali

essi garantiti dalla delibera costitutiva del pano consentire la modifica in peius dei diritti ai re completamente ai diritti ad essi attribuiti trimonio destinato, ma non possono rinuncia-I titolari degli strumenti finanziari posso-

favorevole dei titolari che rappresentino almestruzione di una categoria, in RDImpr, 2005 trimoni destinati ad uno specifico affare: riconorma in esame, si ritiene sia necessario il voto (LAUDONIO, Strumenti finanziari inerenti a pa-150). Per le modificazioni di cui al n. 4) della

destinati, Milano, 2006, 121). finanziari (Niutta, I patrimoni e finanziamenti indiretto alla categoria speciale degli strumenti tima possano causare un pregiudizio diretto o generale ogni volta che le decisioni di quest'ulparrebbe legittimata ad esprimere il proprio veto rispetto ad una decisione dell'assemblea stinati "a specifici affari", in Geo, I, 2006, 250). In particolare, perciò, l'assemblea speciale SALAMONE, Il finanziamento dei patrimoni de no, 2006, 23; GROSSO, Categorie di azioni, as nari: le novità della riforma, in Soc, 2003, 1312, semblee speciali, strumenti finanziari non azioglianza o di un sindaco. Allo stesso modo, ma in virtù del richiamo ed esso effettuato finanziari partecipativi e potere di voice, Miladall'art. 2447 octies c.c., risulterà applicabile di un componente indipendente del consiglio vede pure che possa essere riservata la nomina voto su argomenti specialmente indicati e pretattispecie anche della previsione dell'art. 2351, ult. co., c.c. che attribuisce il diritto di plicarsi la disciplina di cui all'art. 2436, ult. co., c.c., il che comporta l'applicazione alla disposto dell'art. 2376 c.c. (CIAN, Strumenti l'ambito di un patrimonio destinato dovra ap-Anche agli strumenti finanziari emessi nel amministrazione, del consiglio di sorve-

co., c.c. con competenze analoghe, anche se non identiche. A differenza dell'assemblea degli obbligazionisti, l'assemblea dei portatori di La disciplina prevista per gli strumenti finan-ziari è simile a quella di cui all'art. 2411, 3°

> transazioni e rinunce (PISANI MASSAMORMILE, sulle controversie con la società e le relative confronti del rappresentante comune, nonché re delibera sull'azione di responsabilità nei strumenti finanziari di partecipazione all'affa Azioni ed altri strumenti finanziari partecipati

essendo attribuita una funzione di controllo sul 2408 c.c. (Pisani Massamormile, 1287). presentare denunce al collegio sindacale ex art. regolare andamento dello specifico affare che maggiori rispetto a quelli degli obbligazionisti, libri contabili, di richiesta di informazioni, di dovrebbero sostanziarsi in quelli di verifica dei I poteri del rappresentante comune risultano

2º co., c.c. o, più in generale, ai sensi dell'art 2043 c.c. (SALAMONE, 252). 2419 c.c., richiamato dell'art. 2447 octies, rappresentante comune, perciò, dovrà adem-piere ai propri doveri con la diligenza profesfronti un'azione aquiliana, ai sensi dell'art mento finanziario, di proporre nei suoi conpossibilità, per il singolo portatore dello strusionale di cui all'art. 1176, 2° co., c.c. pena ti ad uno specifico affare, Padova, 2005, 87). Il menti finanziari (GENNARI, I patrimoni destina sponsabilità da parte dei possessori degli strul'azione di responsabilità e ferma restando la ne degli obbligazionisti) ma una azione di re-(come nei confronti del rappresentante comusuoi confronti è prevista non la mera revoca della propria responsabilità, posto che, nei rappresentante comune implica l'aumento La specifica funzione di controllo attribuita al

SERGIO LOCORATOLO

### (art. 2447 novies c.c.) Rendiconto finale

Norma di riferimento: art. 2447 novies c.c. Rendiconto finale1

conto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli amministratori redigono un rendi 2447 novies [1] Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della

della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle

esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII de entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano presente titolo, in quanto compatibili. possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori [2] Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per

destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447 quinquies [3] Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio

[4] La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato art. 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato rettificato con avviso pubblicato nella Cazz. Uff. 4.7.2003, n. 153 e modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito

<sup>2</sup> Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 37, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese» cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto

Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 28.12.2004, n. 310.

Riferimenti normativi: art. 2447 quinquies c.c.; artt. 107, 146, 155, 156, R.D. 16.3.1942, n. 267.

di Lo Cascio, Milano, 2003; COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in BBTC, 2004, I; D'AMICO, L'informativa contabile dei patrimoni destinati, in AA.VV., La riforma delle società di capitali, a cura di Abriani, Onesti, Milano, 2003; FIMMANO, La di diritto concorsuale, in Gco, 2006, I; SASSO, Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio, Torino Alberti, Commento all'art. 2447 novies, in Il nuovo diritto delle società, II, Padova, 2005, Rossi Bologna, 2006; INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Soc, 2003; Marriell liquidazione delle cellule destinate alla luce della riforma del diritto fallimentare, in Soc. 2006; Galletti, La ripartizione del rischio d'insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia, liquidazione dei patrimoni destinati e tutela dei creditori particolari tra codice civile e nuove norme Bibliografia: BARTALENA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in DC, 2003; BOZZA patrimoni destinati ad uno specifico affare, in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cuta

za della società. 5. Patrimoni destinati e fallimento della società Sommario: 1. Rendiconto finale. 2. Deposito del rendiconto. 3. Diritti dei creditori. 4. Insolven

## Rendiconto finale

sopravvenuta impossibilità di realizzarlo, con da esso contratte, l'eventuale residuo patrimo la medesima estinzione di tutte le obbligazioni per il suo svolgimento, quanto in ipotesi di con estinzione di tutte le obbligazioni assunte ■ Tanto nel caso di realizzazione dell'affare,

> tabile dei patrimoni destinati: prime considera creditori sociali (Colombo, La disciplina conzioni, in BBTC, 2004, I, 40). tale e si confonde con il restante patrimonio niale, composto di sole attività, cessa di essere della società e torna a costituire garanzia per i

In mancanza di espressa previsione circa la

tabile dei patrimoni destinati, in AA.VV., La riforma delle società di capitali, a cura di Abriani, Onesti, Milano, 2003, 295; Fimmano, La liquidazione delle cellule destinate alla luce del 161; SASSO, Le società per azioni. Il bilancio d'esercizio, Torino, 2004, 455). la riforma del diritto fallimentare, in Soc, 2006, cio di esercizio (D'AMICO, L'informativa conto con le modalità di un vero e proprio bilansoci e dei creditori sociali, debba essere redatforma e la tempistica del rendiconto finale, appare preferibile che lo stesso, a tutela dei

particolari alcun mezzo di opposizione (BOZ-ZA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 134). in AA.VV., La riforma del diritto societario, a so come, del pari, non è riservato ai creditori non è richiesta all'atto di cessazione dello stesgabile convenzionalmente), tale maggioranza amministrativo (la previsione è tuttavia deromaggioranza assoluta dei componenti l'organo tuzione del patrimonio destinato è richiesta la to e quello conclusivo; difatti, se per la costi il momento costitutivo del patrimonio destinaricato della revisione contabile. Ciò sembra to dagli amministratori ed accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto inca-Allo stesso modo, si registra una certa lacuno-sità quanto alle modalità di approvazione del determinare una discrasia procedimentale tra mita a prevedere che esso debba essere redatrendiconto finale, per la quali la norma si li-

# 2. Deposito del rendiconto

sfatti. Essi, infatti, con raccomandata inviata alla società entro 90 giorni dal deposito del rendiconto, possono chiedere la liquidazione li, con possibile pregiudizio di quelle dei creditori insoddisfatti dell'affare (Inzītari, I patristando esposto alle pretese dei creditori sociasca nel patrimonio generale della società, reparte residua del patrimonio destinato confluidiritto di opposizione mira ad impedire che la del patrimonio destinato. La concessione del lora siano rimasti anche parzialmente insoddiinterrotto di tutelare le proprie posizioni, quaconsentire ai creditori dell'affare concluso o presso il registro delle imprese ha la finalità di ■ Il deposito del rendiconto e delle relazioni

> 2003, 302). moni destinati ad uno specifico affare, in Soci

ma di controllo si legittimità sostanziale (contra, Bozza, 135). ritiene che questo debba risolversi in una for-Quanto al ruolo dell'organo di controllo, si

## 3. Diritti dei creditori

coattiva di tali beni (BARTALENA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in DC, 2003, cui i beni destinati rientrano nel patrimonio generale della società. Perciò gli amministratopotranno, ad esempio, farlo valere in sede di riparto del ricavato dell'eventuale vendita sugli stessi dai creditori particolari che ben sociale, fermo restando il privilegio vantato ri potranno utilizzare tali beni per l'attività destinazione funzionale del patrimonio, per lo scopo della destinazione e dunque anche la c.c. Con la conclusione dell'affare viene meno ticolari, come previsti dall'art. 2447 quinquies riferimento ai beni ed ai rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori parnato, ai sensi del 3º co., rimangono salvi, con Con la liquidazione del patrimonio desti

## 4. Insolvenza della società

parto del ricavato della vendita coattiva. privilegio dei creditori speciali, in sede di ditori sociali e siano liberamente utilizzabili da parte degli amministratori, resterebbe fermo il essere oggetto di azioni da parte di tutti i creciale. Tuttavia, secondo alcuni (BARTALENA, be, nel senso che, nonostante tali beni possano parati, confluiscono nell'unico patrimonio sovincolo di destinazione i patrimoni, prima sespirare inutilmente questo termine, cessando il trimonio destinato. Nel caso in cui essi lascino relazioni, per chiedere la liquidazione del pa-90 giorni dal deposito del rendiconto e delle 101) un effetto della separazione permarreb-I creditori particolari hanno un termine di

### nell'ipotesi in cui sia dichiarato il fallimento 155 e 156 l. fall., i quali dispongono che: 1) dei patrimoni destinati è disciplinata dagli artt. 5. Patrimoni destinati e fallimento della società In caso di insolvenza della società, la sorte

zione delle società, in quanto compatibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 155, 2º co., l. fall. e l'eventuale residuo attivo di art. 155, 3° co., l. fall. nio destinato secondo le regole della liquidain cui la cessione non risulti possibile, il curacorsuale, in Gco, 2006, I, 897); 3) nell'ipotesi sione in blocco (ROSSI, Liquidazione dei patri-moni destinati e tutela dei creditori particolari sito dal curatore all'attivo fallimentare ex art. 155, 2° co., l. fall.; ciò che induce ad affermare to dei debiti del patrimonio destinato, è acquiliquidazione, al netto dei debiti del patrimonio destinato, è acquisito all'attivo fallimentare ex tore provvede alla liquidazione del patrimoun obbligo per il curatore di tentarne la cesche, se il patrimonio destinato è capiente, c'è tra codice civile e nuove norme di diritto conl. fall. ed il corrispettivo della cessione, al netpatrimonio destinato a norma dell'art. 107 curatore provvedere alla cessione a terzi del fine di conservarne la funzione produttiva, il quale vi provvede con gestione separata, 2) al destinati è attribuita al curatore fallimentare, il della società, l'amministrazione dei patrimoni

trimonio destinato, egli dovrà provvedere alla sua liquidazione, previa autorizzazione del giu-Nell' ipotesi in cui, invece, a seguito del falli-mento della società o nel corso della gestione dice delegato, secondo le regole della liquidaseparata, il curatore accerti l'incapienza del pa-

la parte del proprio credito che non risult nuazione al passivo del fallimento sociale per cietà abbia una responsabilità sussidiaria o illimitata possono presentare domanda di insi-I creditori particolari nei cui confronti la sozione della società, in quanto compatibili

cietà, ai sensi dell'art. 146 l. fall. dei componenti l'organo di controllo della sovalere la responsabilità degli amministratori e della società, il curatore può agire facendo tuiti dalla società tra di essi e con il patrimonio poi, in cui risultino violate le regole di separadazione del patrimonio destinato. Nell'ipotesi soddisfatta al termine della procedura di liqui tezza fra uno o più patrimoni destinati costi-

stesso modo, non sembrerebbero applicabili agli BERTI, Commento all'art. 2447 novies, in Il nuovo d'insolvenza, Bologna, 2006, 294; MAFFEI AL-■ La mancata sottoposizione del patrimoni destinati alla procedura fallimentare determina dissesto (Maffei Alberti, 1696). trimonio destinato, le conseguenze penali diritto delle società, II, Padova, 2005, 1694). Allo mentare (Galletti, La ripartizione del rischio sciplina relativa ai rapporti giuridici pendenti né della tutela offerta dall'azione revocatoria falliche i creditori particolari non godono della dimoni destinati ed il patrimonio generale, posto una disparità di trattamento tra i predetti patriamministratori, in relazione alle gestione del

esclusiva rispetto ai creditori generali e l'apersoddisfarsi sul patrimonio destinato in via re, rappresenta la extrema ratio (MAFFEI AL monio destinato che, nell'intento del legislatosce automatica causa di liquidazione del patritura della procedura concorsuale non costitui massa fallimentare ed il conseguente diritto di particolari mantengono il beneficio della sepa-In caso di fallimento della società, i creditori razione del patrimonio destinato rispetto alla

SERGIO LOCORATOLO

# Finanziamento destinato ad uno specifico affare art. 2447 decies c.c.

Norma di riferimento: art. 2447 decies c.c. Finanziamento destinato ad uno specifico affare!

# 2447 decies

colo 2447 - bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso. [1] Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'arti and artigothers

[2] Il contratto deve contenere: a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi

quella a carico della società; b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e

c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione

e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione; d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto

e) i controlli che il finanziatore, o soggetto a lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;

f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determi

g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento; b) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

presente disposizione, a condizione: da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della [3] I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società,

a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle

imprese

ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in

[4] Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degla investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni tesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g). nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipo-[5] I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del

zione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizza

zione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo [6] Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'opera-

può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione [7] Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non

dei vincoli relativi ai beni. beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e [8] La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai

a decorrere dall'1.1.2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli artt. 2325-2451 c.c., dall'art. 1, D.Lgs. 17.1.2003, n. 6. Il citato articolo 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6.2.2004, n. 37. Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli artt. 2325-2461 c.c., è stato così sostituito,

Riferimenti normativi: art. 72 ter, R.D. 16.3.1942, n. 267

Bibliografia: BOZZA, Patrimoni destinati ad uno specífico affare, in AA.VV., La riforma del dirittò

neoic.il/documenti, 16; Salamone, Il finanziamento dei patrimoni destinati "a specifici affari", in Roma, 2004; OIC, Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, in www.fondazio-Commento all'art. 2447 decies c.c., in Il nuovo diritto delle società, II, Padova, 2005; MANZO, SCIONTI, Patrimoni destinati e azioni correlate: "cellule" fuori controllo? in Soc, 2003; MARANO, Torino, 2006. Gco, 2006, I; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali Milano, 2006; LOCORATOLO, Patrimoni destinati e insolvenza, Napoli, 2005; MAFFEI ALBERTI di patrimoni, Padova, 2003; LAZZARA, Il nuovo fallimento. Commentario, a cura di Santangeli, Profili finanziari della riforma, a cura di Montagnani, Milano, 2004; IAMICELI, Unità e separazione societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; Comporti, Commento all'art. 2447 decies c.c., in Comm. Sandulli, Santoro, II, Torino, 2003; Di Sabato, Sui patrimoni "destinati", in AA.VV., patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica, in Quaderni di ricerca giuridica,

**Sommario: 1.** Definizione. **2.** Oggetto. **3.** Competenze. **4.** Rimborso. **5.** Contratto aleatorio. **6.** Finanziatore. **7.** Separazione patrimoniale. **8.** Contabilizzazione e incasso. **9.** Divieto. **10.** Scioglimento del contratto.

### Definizione

via, dalla presenza della separazione patrimoza, Napoli, 2005, 133 ss.). niale che ha ad oggetto i proventi dell'affare di credito o di finanziamento, come un «mu-II linanziamento destinato può definirsi, all'interno del più ampio genus dei contratti (LOCORATOLO, Patrimoni destinati e insolventuo di scopo volontario», caratterizzato, tutta-

all'art. 2447 decies c.c., in Il nuovo diritto delle cora realizzato (MAFFEI ALBERTI, Commento pur dovendo riguardare qualcosa di non ancessario che lo specifico affare sia "nuovo" l'affare oggetto del finanziamento possa anche essere l'unico trattato. Ed, inoltre, non è ne-■ A differenza di quanto previsto per i pa-trimoni destinati nella loro versione "operatisocietà, II, Padova, 2005, 1698). va", si ritiene che nei finanziamenti destinati

## Competenze

PORTI, Commento all'art. 2447 decies c.c., in Comm. Sandulli, Santoro, II, Torino, 2003). sta di completa ed esclusiva pertinenza del-l'organo amministrativo della società (Comvento nell'amministrazione dell'affare, che resano mai spingersi fino ad ipotizzare un intersecuzione dell'operazione, si ritiene non pos-Quanto ai controlli che il finanziatore, o il soggetto da lui delegato, può effettuare sull'e-

quanto a tempi e modalità, appare rimesso esclusivamente alla volontà delle parti (Come, per la parte restante, dall'utilizzo del patriretrocessione dei proventi derivanti dall'affare monio generale. Il rimborso del finanziatore, inizialmente finanziato; in quest'ultimo caso, il totalità oppure una quota inferiore del capitale rimborso sarà misto, derivando in parte dalla finanziatore può essere destinato a coprire la L'ammontare dei proventi riconosciuto al

## 5. Contratto aleatorio

non il diritto del finanziatore ad ottenere il vutogli dalla società (MAFFEI ALBERTI, 1701). rimborso di quanto eventualmente ancora doil quale cessa la destinazione dei proventi ma più logico prevedere un tempo massimo oltre to, anche se è stato osservato che sarebbe stato simo previsto per il rimborso al finanziatore, trascorso il quale nulla gli è più dovuto. E, questo, un indizio dell'aleatorietà del contrat-Particolare è la previsione del tempo mas-

## Finanziatore

trimoni destinati ad uno specifico affare, in rogato da un pool di finanziatori (BOZZA, Paipotizzare che il finanziamento possa essere golare), non sembrano esservi problemi ad espresso riferimento ad un finanziatore (al sin-Nonostante l'art. 2447 decies c.c. faccia

AA.VV., La riforma del diritto societario, a

Codice civile

costi (Maffei Alberti, 1700). di utile (Di SABATO, Sui patrimoni "destinati", in AA.VV., Profili finanziari della riforma, a in termini percentuali che escludendo alcuni la parte degli incassi destinata al rimborso sia modo tale da portare a delineare diversamente to per effetto della volontà dei contraenti, in provento possa mutare di contratto in contratdella disposizione in esame, il significato di parti e della tecnicità del termine nell'ambito che, in considerazione dell'autonomia delle Gco, 2006, I, 878 ss.). Ancora, è stato ritenuto dei patrimoni destinati "a specifici affari", in Roma, 2004, 78; SALAMONE, Il finanziamento seconomica, in Quaderni di ricerca giuridica, moni destinati in una prospettiva di analisi giua quello di flusso di cassa (Marano, I patri cura di Montagnani, Milano, 2004, 64) e chi stato chi ha accostato tale termine al concetto to, come per i patrimoni destinati, non è for cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 162). Anche nell'ambito del finanziamento destinanita una nozione del termine "proventi". Vi è

# 7. Separazione patrimoniale

contrattuale titolo di responsabilità contrattuale che extrare illimitatamente verso i finanziatori sia a la società dovrebbe essere tenuta a rispondete le regole di contabilizzazione e di incasso, alla società (IAMICELI, Unità e separazione di ta della società e, perciò, il diritto esclusivo del finanziatore al soddisfacimento sui probra discendere che, violando consapevolmenventi dell'affare può essere vanificato da un patrimoni, Padova, 2003, 278), da cui seminadempimento imputabile esclusivamente tuisce la conseguenza di una corretta condotdestinati, la separazione patrimoniale costi Come verificato anche per i patrimon

# 8. Contabilizzazione e incasso

agli investimenti connessi effettuati, fermo recontabili intestate ai proventi dell'affare ed la tenuta di appositi conti bancari e schede cietà deve riportare una distinta fatturazione e incasso, si osserva che la contabilità della so-Quanto ai sistemi di contabilizzazione ed S. Franciscostore

> tà (OIC, Patrimoni e finanziamenti destinati ad zione fornita nella nota integrativa della sociedocumenti, 16). uno specifico affare, in www.fondazioneoic.it/ mento destinato, essendo sufficiente l'illustraalle voci ed agli importi vincolati al finanzia separata evidenza, negli schemi di bilancio stando che, in mancanza di una espressa pre visione legislativa, non sembra necessario dare

2003, 1334). correlate: "cellule" fuori controllo? in Soc. (MANZO, SCIONTI, Patrimoni destinati e azioni sia esclusa o soggetta a preventivo consenso colazione, nel senso che la loro trasferibilità rappresentato da titoli non destinati alla cir la possibilità che il finanziamento possa essere titoli destinati alla circolazione, non è esclusa finanziamento destinato sia rappresentato da Posto dalla norma in esame il divieto che i

# 10. Scioglimento del contratto

delegato ed i creditori dovranno accertare la to dei creditori, di realizzare o di continuare chiedere al giudice delegato, sentito il comita subentri nel contratto, il finanziatore può continuare in proprio l'operazione, il giudice Nel concedere al finanziatore la possibilità di mento e delle altre procedure concorsuali, Totare (ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallitivi oneri, da assolvere in moneta non fallimento in luogo della società, assumendone i relamento della società non impedisca la realizza-zione o la continuazione dell'operazione, il cureale convenienza per il fallimento e valutare rino, 2006, 151). Laddove il curatore non ditori, può decidere di subentrare nel contratratore, sentito il parere del comitato dei cretangeli, Milano, 2006, 338). Laddove il fallioperazione, in proprio o affidandola a terzi nuovo fallimento. Commentario, a cura di Sancontinuazione dell'operazione (Lazzara, Il mente quando impedisce la realizzazione o la contratto di finanziamento destinato unicadella società determini lo scioglimento del causa automatica di conclusione dell'affare II fallimento della società non costituisco L'art. 72 ter l. fall. prevede che il fallimento

il sta

specifico affare, compatibilmente con gli evenbeni sociali strumentali alla realizzazione dello realizzazione dell'affare non possano avere 341). Nel caso in cui la continuazione o la tuali diritti di prelazione dei terzi (LAZZARA, l'opportunità di rinviare la liquidazione dei

luogo, viene meno la limitazione sui beni strunuarsi al passivo per il proprio credito. mentali destinati alla realizzazione dell'operazione e al finanziatore non resterà che insi-

SERGIO LOCORATOLO